



COMUNE DI MARANO VICENTINO

ORIGINALE

Registro Generale n. 25

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 17 DEL 15-04-2020

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art.50 comma 5 del D.l.gs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19. Misure di soccorso a cittadini, che versano in condizioni di fragilità economico-sociali, privi di adeguata e sicura sistemazione alloggiativa, nonché casi segnalati da Ulss7 Pedemontana e dalle Forze dell'Ordine.

IL SINDACO

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19*” ed in particolare l'art. 3, coordinato con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19* “ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- La successiva nota del 24/02/2020 prot. regionale n. 87906 della Regione Veneto, giusto protocollo comunale n.2713 del 25.02.2020, avente per oggetto «*Chiarimenti applicativi in merito all'ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*»,
- ;il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19* “ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19* “ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19 applicabili sull'intero territorio nazionale*” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19* ” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 del 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori misure per il contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*” ,
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*” ,
- La Circolare della Prefettura di Vicenza n. 2020/1428 del 11/03/2020;
- Il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- Circolare del Ministero della Salute 08/04/2020 “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19, riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”;
- Il DPCM del 10/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 97 del 11/04/2020, in particolare l'art.1 lettera e) “è vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici”;
- L'art. 8 del sopra richiamato DPCM del 10/04/2020, che dispone la cessazione degli effetti prodotti dai DPCM del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e del 1 aprile 2020.
- L'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 40 del 13 aprile 2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni.”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 50 del 13/04/2020;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze emanate per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la situazione emergenziale in atto;

RITENUTO necessario disporre ulteriori misure al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19 ed evitare i maggiori pericoli alla salute e alla igiene pubblica cui la cittadinanza sarebbe esposta nel caso di mancato soccorso ai cittadini che versano in condizioni di fragilità economico sociali, e/o rientranti dall'estero, e/o segnalati dai presidi territoriali di igiene pubblica dell'Ulss7 Pedemontana, e/o dalle forze dell'ordine, privi di adeguata e sicura sistemazione alloggiativa e che necessitano di sistemazione alloggiativa per il tempo strettamente necessario a garantire condizioni di tutela della salute fisica potenzialmente a rischio contagio;

RITENUTO, pertanto, di dovere assicurare la messa a disposizione dell'alloggio libero, di proprietà comunale, sito in Via San Vincenzo, 44 (fg.5 mappale 797 sub11), destinandolo all'accoglienza temporanea di cittadini, anche segnalati ed individuati dai presidi di igiene pubblica territoriale dell'Ulss7 Pedemontana, nonché dalle Forze dell'Ordine, per i quali

risulta necessario garantire un adeguato periodo di protezione da eventuale contagio da COVID-19;

SENTITO il presidio territoriale di igiene pubblica dell'Ulss7 Pedemontana relativamente alla necessità di dover garantire l'isolamento di un soggetto residente a Marano Vicentino, ma rientrante dall'estero;

RICHIAMATI:

- L'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 200, n° 267/200 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Lo Statuto Comunale;

DISPONE

- Al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19 e di evitare i maggiori pericoli alla salute e alla igiene pubblica cui la cittadinanza sarebbe esposta nel caso di mancato soccorso, la messa a disposizione dell'alloggio libero, di proprietà comunale, sito in Via San Vincenzo, 44 (fg.5 mappale 797 sub11) ai cittadini che necessitano di sistemazione alloggiativa e per il tempo strettamente necessario a garantire condizioni di tutela della propria salute fisica potenzialmente a rischio di contagio che versano in condizioni di fragilità economico-sociali; e/o rientranti dall'estero e segnalati dai presidi territoriali di igiene pubblica dell' Ulss7 Pedemontana, e/o dalle Forze dell'Ordine, nonché privi di adeguata e sicura sistemazione alloggiativa personale;
- Di assegnare in via temporanea e per il periodo di quarantena al sig. M.M., residente a Marano Vicentino, e rientrante dall'estero, l'alloggio sopra citato per il periodo strettamente necessario e di quarantena,

DISPONE ALTRESI'

- di consentire la permanenza al sig. M.M. per il periodo di quarantena, presso dell'alloggio libero, di proprietà comunale, sito in Via San Vincenzo, 44 (fg.5 mappale 797 sub11);
- Di trasmettere copia della presente ordinanza:
 - All'Ufficio Servizi Socio-Sanitari
 - Al Responsabile della Protezione Civile.
 - All'Ulss7 Pedemontana

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
Guzzonato dr. Marco

Documento firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.